

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art. 11 Regolamento vigente INFRAZIONI E SANZIONI	Proposte di modifica Art. 11 INFRAZIONI E SANZIONI
<p>1. 1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché le violazioni dell'applicazione del contributo ambientale CONAI sulla prima cessione degli imballaggi.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del Consorzio nel versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta l'applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorzio l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al Consorzio un congruo termine - comunque non inferiore a giorni 30 per la presentazione di chiarimenti scritti.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal Consorzio i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al Consorzio il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, euro 51.645. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.</p> <p>5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al Consorzio ed è impugnabile innanzi al collegio dei probiviri entro giorni 15; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.</p>	<p>1. 1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché le violazioni dell'applicazione del contributo ambientale CONAI sulla prima cessione degli imballaggi.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del Consorzio nel versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta l'applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorzio l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al Consorzio un congruo termine - comunque non inferiore a giorni 30 per la presentazione di chiarimenti scritti.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal Consorzio i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al Consorzio il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, euro 51.645. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.</p> <p>5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al Consorzio ed è impugnabile innanzi al collegio dei probiviri <u>entro giorni 15 nelle forme di legge</u>; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.</p>

6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il Consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte del collegio dei probiviri; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.

7. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni 30 dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale conferma da parte del collegio dei probiviri l'esclusione del Consorziato viene deliberata dalla prima assemblea utile.

6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il Consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte ~~del collegio dei probiviri~~ dell'autorità competente; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.

7. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni 30 dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale conferma da parte ~~del collegio dei probiviri~~ dell'autorità competente l'esclusione del Consorziato viene deliberata dalla prima assemblea utile.

Art. 15 Regolamento vigente ELEZIONE COLLEGIO PROBIVIRI	Proposta di modifica Art. 15 ELEZIONE COLLEGIO PROBIVIRI
1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del collegio dei revisori contabili.	1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del collegio dei revisori contabili.

Art. 17 Regolamento vigente LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	Proposte di modifica Art. 17 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
<p>1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:</p> <p>a) il libro dei Consorziati, sul quale vengono indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del Consorzio, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione ed i versamenti a tale titolo eseguiti;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori;</p> <p>e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri.</p> <p>2. Alla conservazione dei libri di cui alle lettere a); b); c) provvede il Consiglio di amministrazione; alla conservazione del libro di cui alla lettera d) provvede il collegio dei revisori; alla conservazione del libro di cui alla lettera e) provvede il collegio dei probiviri.</p> <p>3. Ciascun Consorzio ha diritto di esaminare i libri di cui al precedente comma 1, lett. a) e b).</p>	<p>1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:</p> <p>a) il libro dei Consorziati, sul quale vengono indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del Consorzio, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione ed i versamenti a tale titolo eseguiti;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori;</p> <p>e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri.</p> <p>2. Alla conservazione dei libri di cui alle lettere a); b); c) provvede il Consiglio di amministrazione; alla conservazione del libro di cui alla lettera d) provvede il collegio dei revisori; alla conservazione del libro di cui alla lettera e) provvede il collegio dei probiviri.</p> <p>3. Ciascun Consorzio ha diritto di esaminare i libri di cui al precedente comma 1, lett. a) e b).</p>